

# STATUTO DI DIABETE ITALIA

## COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

### Art. 1

E' costituito il Consorzio "DIABETE ITALIA" con sede legale in Roma.  
DIABETE ITALIA non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità di cui al successivo articolo 2.  
La durata di DIABETE ITALIA è di 6 anni, rinnovabile.

## SCOPI

### Art. 2

DIABETE ITALIA ha come oggetto la cooperazione tra l'Associazione Medici Diabetologi (AMD), Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – O.N.L.U.S e della Società Italiana di Diabetologia (SID) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – O.N.L.U.S. per la promozione di iniziative coordinate e concernenti:

- a) la formazione professionale e l'aggiornamento dei soci AMD e SID nonché di altre figure professionali con comuni interessi culturali;
- b) la ricerca e l'attività clinico-assistenziale nel campo del diabete mellito e delle malattie metaboliche;
- c) la collaborazione con altre Istituzioni Nazionali ed Internazionali che hanno comuni interessi e finalità in campo sociale, clinico-assistenziale e di ricerca;
- d) la collaborazione con le associazioni di pazienti per rendere più efficace la lotta contro il diabete e le malattie metaboliche;
- e) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che DIABETE ITALIA si propone.

## ATTIVITA'

### Art. 3

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2, DIABETE ITALIA, con la collaborazione attiva e gratuita di tutti i soci AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S., svolgerà le seguenti attività:

- a) coordinamento delle attività dei soci delle due Associazioni O.N.L.U.S. su questioni di rilevanza nazionale ed il loro rafforzamento e sostegno, nel pieno rispetto delle loro autonomie, al fine di promuovere un miglioramento della salute e della qualità di vita dei soggetti affetti da diabete mellito e da malattie metaboliche;
- b) collegamento tra AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. per uno scambio d'esperienze e d'opinioni e per assumere posizioni comuni sui problemi della malattia diabetica e delle malattie metaboliche secondo modalità individuate dal Comitato di Coordinamento di DIABETE ITALIA;
- c) sensibilizzazione della pubblica opinione su tutti i problemi connessi con la malattia diabetica e le malattie metaboliche secondo programmi individuati dal Comitato di Coordinamento di DIABETE ITALIA;
- d) interazione con gli Organismi Regolatori ed Istituzionali Nazionali ed Internazionali sui problemi sanitari e sociali connessi alla malattia diabetica e alle malattie metaboliche;

- e) promozione di attività culturali quali, ad esempio, convegni, seminari, consensus, conferenze;
- f) elaborazione e diffusione delle esperienze concrete di rapporto con le problematiche sanitarie e sociali relative alla malattia diabetica e alle malattie metaboliche vissute dai soci di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. e da altre Associazioni, in particolare quelle degli utenti;
- g) stimolare ricerche su epidemiologia, eziopatogenesi, prevenzione e trattamento della malattia diabetica e delle malattie metaboliche anche in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati;
- h) le attività summenzionate saranno di regola istituzionalizzate attraverso gruppi di studio e di lavoro su tematiche di comune interesse. Nei Regolamenti allegati vengono precisate le modalità che regolano tali attività.

## ORGANI

### Art. 4

Sono organi di DIABETE ITALIA:

- il Comitato di Coordinamento;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori Contabili.

### Art. 5

Il Comitato di Coordinamento è composto dai Presidenti in carica di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. e da 6 consiglieri di cui 3 nominati dal Consiglio Direttivo dell'AMD-O.N.L.U.S. tra i suoi componenti in carica e 3 nominati dal Consiglio Direttivo della SID-O.N.L.U.S. tra i suoi componenti in carica. I componenti del Comitato di Coordinamento sono nominati a rotazione biennale e non sono immediatamente rieleggibili, sì che ogni due anni si procederà alla sostituzione della metà dei componenti del Comitato di Coordinamento in concomitanza con i rinnovi dei rispettivi Consigli Direttivi di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. Il consigliere dimissionario o per qualsiasi motivo decaduto viene sostituito da un nuovo consigliere indicato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, AMD-O.N.L.U.S. o SID-O.N.L.U.S., che aveva nominato quello dimissionario o decaduto. Il nuovo consigliere nominato decade al termine del mandato del consigliere che sostituisce.

Il mandato dei consiglieri è revocabile per grave inadempienza, su delibera motivata del consiglio direttivo della società o associazione di appartenenza.

### Art. 6

Spetta al Comitato di Coordinamento il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi di DIABETE ITALIA.

In particolare, il Comitato di Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) elabora i programmi di lavoro con cadenza annuale secondo gli indirizzi avuti dai Consigli Direttivi di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S.; in tali programmi dovranno di norma essere convogliate attività di SID e AMD verso terzi, in particolare, la pubblica opinione, gli Organismi Regolatori ed Istituzionali Nazionali ed Internazionali e le Associazioni di pazienti.

- b) delibera sull'attività ordinaria e sull'amministrazione di DIABETE ITALIA e invia le delibere per gli opportuni atti di controllo ai Consigli Direttivi di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S.;
- c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo da inviare per opportuna conoscenza ai Consigli Direttivi di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S.;
- d) propone ai Consigli Direttivi di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. le quote partecipative annuali;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori, il Tesoriere e il Segretario.

#### Art. 7

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare, inviato per posta, fax o via telematica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di documentata urgenza la convocazione è fatta per fax o via telematica e il termine è ridotto a cinque giorni. Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Coordinamento è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei voti.

#### Art. 8

Il Presidente del Comitato di Coordinamento è il Presidente in carica di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. garantendo il principio dell'alternanza annuale della carica tra le due Associazioni. Assume la carica di Presidente del Comitato di Coordinamento il Presidente di AMD-O.N.L.U.S. o SID-O.N.L.U.S. al suo secondo anno di mandato nel Consiglio Direttivo della rispettiva Associazione. Il Presidente del Comitato di Coordinamento dura in carica un anno e alla scadenza del suo mandato subentra il Presidente Designato. In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale all'esercizio delle sue funzioni, il Presidente Designato assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del biennio di sua permanenza nell'organo. In sede di prima applicazione, i consiglieri del Comitato di Coordinamento appartenenti alla Associazione che esprime il Presidente decadono alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

#### Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale di DIABETE ITALIA di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Il Presidente di DIABETE ITALIA convoca e presiede il Comitato di Coordinamento; dirige, coordina e sovrintende al funzionamento del Comitato di Coordinamento e tutte le operazioni relative, con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari; insieme al Tesoriere provvede alla gestione degli affari correnti; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Coordinamento; informa il Comitato di Coordinamento dell'attività compiuta, relazionandolo sul proprio operato alla prima riunione consiliare successiva.

Il Presidente si avvale dell'opera del Tesoriere e di un Segretario. Il Tesoriere viene proposto dal Presidente e nominato dal Comitato di Coordinamento tra i soci di AMD-O.N.L.U.S. e di SID O.N.L.U.S. anche esterni al Comitato stesso, dura in carica un anno e può essere rinnovato per un solo ulteriore mandato. Qualora il Tesoriere non faccia parte del Comitato di Coordinamento come consigliere, partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto. Il Presidente nomina un Segretario anche al di fuori del Comitato di Coordinamento che ha il compito della verbalizzazione, delle comunicazioni e della esecuzione delle disposizioni del Comitato di Coordinamento, partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto e dura in carica un anno.

## PATRIMONIO, ENTRATE e GESTIONE

### Art. 10

Le entrate di DIABETE ITALIA sono costituite da:

1. finanziamento annuale versato da AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. in maniera paritaria e deliberato dai rispettivi Consigli Direttivi in funzione del bilancio preventivo annuale;
2. eventuale ricavato dell'attività e delle manifestazioni organizzate da DIABETE ITALIA;
3. eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituti e Imprese pubblici e privati;
4. beni mobili e immobili attraverso accettazioni di eredità, legati, donazioni;
5. i diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n° 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell'attività di DIABETE ITALIA.

Gli utili d'esercizio o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e il patrimonio netto nel suo complesso, non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### Art. 11

L'esercizio sociale si apre il 1 (primo) Gennaio per chiudersi il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo faranno riferimento a tali periodi. Entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Comitato di Coordinamento redige il bilancio consuntivo e lo invia al Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al successivo art .11, al fine di ottenere la certificazione. Entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta certificazione e, comunque, non oltre i cinque mesi dalla data di chiusura del bilancio, il Presidente presenterà al Comitato di Coordinamento il bilancio consuntivo per l'approvazione che, volta approvato, viene reso noto mediante pubblicazione, per estratto, nelle riviste ufficiali di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. e nei siti telematici delle stesse.

### Art. 12

Il Collegio dei Revisori Contabili verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, la corrispondenza del bilancio ed elabora la relazione di accompagnamento sui bilanci consuntivi. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato di Coordinamento, nominati dal Comitato di Coordinamento tra persone di adeguata professionalità. L'incarico di revisore dei conti è quadriennale e rinnovabile ma è incompatibile con la carica di Consigliere. I revisori dei conti possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato di Coordinamento con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.

### Art. 13

Ai componenti degli organi di controllo di DIABETE ITALIA, previsti dal presente statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

### Art. 14

Lo scioglimento, la liquidazione e l'estinzione di DIABETE ITALIA può avvenire su richiesta dei Consigli Direttivi di AMD-O.N.L.U.S. e/o SID-O.N.L.U.S., oltre a quanto previsto dalle norme contenute nel Codice Civile e nelle disposizioni di attuazioni allo stesso. In caso di scioglimento per

qualunque causa, il comitato di coordinamento ne assume la liquidazione, provvedendo a soddisfare le passività esistenti nei limiti della disponibilità di cassa. In caso di attività si obbliga a devolvere il patrimonio alle associazioni con finalità analoghe AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S. in ragione del 50% ognuna, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di disaccordo il liquidatore viene individuato nel Presidente dell'Associazione dei Commercialisti di Roma.

#### Art. 15

Modifiche al presente statuto potranno essere apportate solo con delibere del Comitato di Coordinamento che abbiano ottenuto il consenso deliberato dei Consigli Direttivi di AMD-O.N.L.U.S. e SID-O.N.L.U.S.

#### Art.16

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460.